

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1947 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione case per lavoratori (INA-Casa
nel Capoluogo di Brindisi - cant. 12188 - 1° Biennio
del Secondo Settennio.

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo aggiuntivo al netto L. 4.913.000

Repertorio n. 2283

=====

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove ⁽¹⁾ il giorno sei
del mese di giugno, nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, via G. B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151
del D.P.R. 28/4/1938, n. 1165 alla stipula dei contrat-
ti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giu-
sto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2

Registrato a Brindisi li 21 GIU 1960

al N. 2250 Mod. 1 Vol. 115

Esatte lire

Notarile

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

1913, n. 89.

- 1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2) - Il Sig. Casadio Geom. Anleto, nato il 26/12/1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n. 31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 26 aprile 1957, art. 3, che è allegato in copia notarile al contratto principale;
- 3) - La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, nella persona del Sig. Borsi Francesco, nato a Fudignano di Ravenna il 16/10/1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa Muratori, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 3 luglio 1958, art. 2, che è allegata in copia al contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 16/7/1958, n. 1801 di Repertorio, registrato a Brindisi il 30/7/1958 al n. 133 mod. I vol. 112, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presi

dente Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione case per lavoratori nel Capoluogo di Brindisi - cant. 12188 - per l'importo di £. 111.637.320, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £. 7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento);

- CHE con atto aggiuntivo del 12/11/1959, n. 2193 di Repertorio, registrato a Brindisi il 27/11/1959 al n. 906 mdd. I vol. 114, l'importo veniva elevato a netto £. 114.197.591;

- CHE in data 25/5/1959 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di £. 4.913.000 al netto del ribasso contrattuale di £. 7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento);

- CHE Tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa - Comitato di Attuazione Piano Incremento Occupazione Operaia - Case per Lavoratori - con nota 5 maggio 1960, n. 75/AG/A (Allegato 1);

- CHE si rende necessario aggiornare l'importo completo delle opere appaltate.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo viene elevato da netto £.114.197.591 a netto £.119.110.591.

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento) del contratto principale.

ART.4 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.5 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART.6 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta semplice, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 28/2/1949, n. 43 e successive modificazioni.

E richiesto io, funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia per su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe otto sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

Casadio Amleto

Borsi Francesco

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

(1) Dico meglio sei giugno millenovecentosessanta.

F.to: Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li 23 GIU. 1960

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Gen. Avv. Vincenzo Palma)

